



AOOGRT Prot

/A.50.60

Firenze,



Al Presidente  
del Consiglio Regionale  
della Toscana

Alla Direzione di Area Assistenza  
istituzionale

SEDE

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 372 “In merito ai beni immobili dell'ex Comunità montana Appennino pistoiese” del Consigliere Bianchi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 174 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale), si trasmette, in allegato, la nota di risposta all'interrogazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il funzionario incaricato  
Dott.ssa Maria Antonia De Paola

All. n. 1

Oggetto: Risposta a I.S.n. 372/2016 “In merito ai beni immobili dell'ex Comunità montana Appennino Pistoiese”

Il Consigliere Bianchi interroga la Giunta regionale sulla destinazione dei beni dell'ex comunità montana Appennino Pistoiese, in relazione al processo di riordino delle funzioni provinciali di cui alla l.r. 22/2015.

Si deve ricordare che l'ex Comunità montana Appennino Pistoiese è stata estinta, ai sensi dell'articolo 78 bis della l.r. 68/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in quanto i comuni non ritennero di trasformare la comunità montana in unione (l'unione di comuni dell'Appennino Pistoiese è nata successivamente). Secondo le medesime disposizioni di legge, a decorrere dalla stessa data la Provincia di Pistoia è subentrata nella proprietà dei beni e nei rapporti dell'ente disciolto. A norma del comma 5 del citato articolo 78 bis, la Provincia di Pistoia ha effettuato la ricognizione dei beni per i quali occorre le trascrizioni e la Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha provveduto a prendere atto di detta ricognizione (decreti n. 216 del 21 dicembre 2012 e n. 183 del 18 novembre 2014).

Fermo restando l'assetto della proprietà dei beni, come definito a seguito delle citate norme di legge e dei provvedimenti ricognitivi successivi, per quanto attiene ai box e alla funivia sono in corso valutazioni, anche a seguito di ricorso al TAR del comune di Abetone, circa la destinazione finale di detti beni. La Giunta regionale è disponibile a intervenire affinché la destinazione finale corrisponda alla comune volontà degli enti interessati.

Quanto agli altri beni indicati nell'interrogazione, si ricorda che la destinazione dei beni della provincia, connessi alle funzioni trasferite alla Regione (agricoltura) e all'unione di comuni Appennino Pistoiese (forestazione), segue le regole stabilite dalla l.r. 22/2015. In particolare:

- ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015, la Regione e la provincia di Pistoia individueranno, tramite accordo da formalizzare con deliberazione della Giunta regionale, i beni della provincia medesima, da trasferite in proprietà o in uso alla Regione, che risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione conferita; l'individuazione di detti beni è fatta, come accennato, con accordo, e dunque le amministrazioni valuteranno congiuntamente i beni interessati al trasferimento. L'accordo sarà recepito con legge regionale (salvo che, in assenza di oneri che comportino ulteriori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, si valuti sufficiente la

DGR di formalizzazione dell'accordo). Sono in corso le attività tecniche propedeutiche alla definizione dell'accordo, che, una volta formalizzato, indicherà i beni trasferiti alla Regione; si ricorda che, a norma delle disposizioni citate, l'accordo dovrà intervenire entro il 1° gennaio 2017. E' in ogni caso volontà della Giunta regionale di pervenire alla individuazione dei beni (nelle forme previste dall'articolo 10, commi da 13 a 16 ter) in tempi più rapidi;

- ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 9, della l.r. 22/2015 (che sostanzialmente riproducono il procedimento previsto per i rapporti tra Regione e provincia), la Provincia di Pistoia e l'unione di comuni Appennino Pistoiese individueranno, tramite accordo, recepito con decreto del presidente

della Provincia, i beni da trasferire all'unione per l'esercizio della funzione di forestazione. Da informazioni assunte per le vie brevi dalla Provincia di Pistoia, sono in corso le attività tecniche propedeutiche alla definizione dell'accordo, che, una volta formalizzato, indicherà i beni trasferiti all'unione. La Regione non è parte di detto accordo.

Premesso quanto sopra, i beni del patrimonio agricolo forestale occupano una superficie totale 8.154 ettari e si articolano in quattro sezioni:

Abetone di 1.331,22 ettari nei comuni di Abetone, Piteglio e Cutigliano.

Acquerino – Collina di 3.149,72 ettari nei comuni di Pistoia, Sambuca Pistoiese e Montale

Maresca Teso di 2.224,56 ettari nei comuni di San Marcello Pistoiese e Pistoia


Melo di 1.448,72 ettari nei comuni di Cutigliano e San Marcello Pistoiese.

Il complesso è prevalentemente coperto da boschi ed alle quote elevate da aree cacumenali prive di vegetazione arborea. Vi sono anche fabbricati che in buona parte sono dati in gestione a terzi mediante concessioni amministrative per le finalità di cui all'articolo 27 della legge forestale della Toscana (l.r.39/00).

Per quanto detto, nel processo di riordino in corso non rileva la provenienza dei beni dall'ex comunità montana (estinta dal 2012), ma solo la connessione con l'esercizio delle funzioni trasferite. Solo a seguito della definizione dei beni effettivamente trasferiti alla Regione e all'unione di comuni sarà possibile a chiunque (trattandosi di provvedimenti pubblici) verificare quali beni dell'ex comunità montana sono rimasti alla provincia. Si richiama il fatto che l'eventuale permanenza di beni dell'ex comunità montana in capo alla provincia di Pistoia corrisponde al dettato di norme di legge regionale, e quindi non è in discussione il titolo legittimo della provincia a mantenere la proprietà di detti beni "residui".

Quanto al personale, è stato individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 1030/2015 il personale da trasferire dalla provincia all'unione di comuni per l'esercizio della funzione di forestazione trasferita.

Marco Remaschi



Vittorio Bugli

